

nuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali, *per memoria*.

Capitolo 82. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione, lire 650,000.

Capitolo 83. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674, lire 2,000.

Capitolo 83 bis. Rimborso da farsi al tesoro dal demanio col prodotto dell'amministrazione dei beni indemanati dalle confraternite romane a sconto dell'anticipazione fatta dal tesoro stesso alla Congregazione di carità di Roma, lire 180,000.

*Entrate diverse.* — Capitolo 84. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 14 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 500,000.

Capitolo 85. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano (Art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 7 maggio 1891, n. 255), lire 20,720.

Capitolo 86. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma, *per memoria*.

Capitolo 86-bis. Ricavo per alienazione di navi, *per memoria*.

Categoria seconda. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 87. Vendita di beni immobili, lire 2,606,500.

Capitolo 88. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita), lire 1,000,000.

Capitolo 89. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 3,345,000.

Capitolo 90. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi, lire 600,000.

Capitolo 91. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 13,840.

Capitolo 91-bis. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 ed 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, *per memoria*).

*Riscossione di crediti.* — Capitolo 92. Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,000,000.

Capitolo 93. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, lire 75,000.

Capitolo 95. Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, numero 3006, lire 3,500,000.

*Vendramini, relatore.* Chiedo di parlare.

*Presidente.* Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

*Vendramini, relatore.* Debbo far osservare che qui dal capitolo 93 si salta al capitolo 95. Manca il capitolo 94, il quale nello stato di previsione presentato il 23 novembre 1893 portava questa intitolazione:

« Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma giusta l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal Demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemanati delle confraternite romane. »

Con la nota di variazioni 21 febbraio 1894 il ministro del tesoro ha proposta la soppressione di questo capitolo ritenendo per la esperienza fatta che manchi la possibilità di ottenere il rimborso di questa somma; non solo. Ma l'esperienza di questi anni c'insegna che si debbono anzi aumentare quelle anticipazioni senza lusinga di ottenere restituzione alcuna. La Giunta del bilancio, mentre deve riconoscere la difficoltà dei rimborsi, non ha, però, creduto di ammettere che si cancelli in modo definitivo quel capitolo dal bilancio e perciò propone che esso resti iscritto, se non altro, *per memoria*, affinché non abbia a cessare anche il ricordo di questo credito dello Stato, il quale sarà esatto quando con nuova legge si provveda ad un metodo migliore del ricupero delle anticipazioni.